

ITALICUM E REFERENDUM NEL “COMBINATO DISPOSTO” C’E IL MARCHIO DEL PATTO DEL NAZZARENO

C’è uno stretto intreccio, si chiama ”combinato disposto”, tra la legge elettorale vigente (Italicum) e la riforma costituzionale (sottoposta a referendum).

Infatti quel “combinato disposto” consente alla lista che conquista il premio di maggioranza alla Camera non solo di nominare il Presidente del Consiglio, in barba ai poteri ancora assegnati dall’art.92 della Costituzione al Presidente della Repubblica, ma di nominare il Presidente della Repubblica e di prefigurare una Corte costituzionale posta sotto il controllo di una determinata maggioranza parlamentare. Si deve ricordare che l’art.16, comma 2 della legge n.87/1953 che regola il funzionamento dell’Alta Corte prevede che non possa deliberare senza la presenza di undici componenti. I 5 componenti parlamentari non dovrebbero pertanto mai essere designati dalla stessa maggioranza di governo.

Legge elettorale e riforma costituzionale evidenziano al riguardo il marchio indelebile dell’intesa maturata con il patto del Nazzareno. Il fatto che tale intesa sia entrata successivamente in crisi proprio sull’elezione del Presidente della Repubblica dimostra, se si esaminano con attenzione i meccanismi di tale intreccio, che

proprio le modalità di elezione del Presidente rappresentavano un tassello fondamentale di quel disegno

Ai 340 seggi assegnati alla lista maggioritaria, sia che raggiunga il 40% dei voti validi nella prima votazione sia che lo raggiunga nel ballottaggio, si devono aggiungere, nel sistema politico attuale e prevedibilmente nei prossimi anni se tale lista è quella del PD, almeno altri 100 deputati appartenenti a determinate aree del centro destra. Con 440 deputati e con la maggioranza dei 100 Senatori- consiglieri regionali, di fatto nominati con accordi trasversali fra le medesime forze politiche, si raggiunge agevolmente quel quorum dei tre quinti dei componenti o (dal settimo scrutinio) dei votanti dell'Assemblea elettorale. Infatti con le modifiche apportate all'articolo 83 della Costituzione, a partire dal settimo scrutinio i tre quinti dell'intera Assemblea sono rappresentati da 438 parlamentari che potrebbero consentire tale elezione già dal quarto scrutinio. Ma è quel marchio verdiniano che fa riferire tale quorum **ai votanti**, a decorrere dal settimo scrutinio, che rivela l'intenzione di favorire l'elezione di un Presidente scelto da una maggioranza diversa da quella di governo anche semplicemente con una concordata non partecipazione al voto.

E' evidente, nonostante che dopo le recenti elezioni comunali si sia presentato da più parti l'Italicum come una legge totalmente su

misura del Movimento 5Stelle, che tale sistema, combinato con la riforma costituzionale, non consentirebbe a tale schieramento di effettuare un' analoga manovra nella realizzazione di una maggioranza più ampia necessaria per l'elezione del Presidente della Repubblica e per l'elezione dei giudici costituzionali.

Il meccanismo elettorale, che non consente il premio di maggioranza ad un'alleanza di liste, di fatto premia e favorisce la creazione di una maggioranza governativa più ampia di quella conquistata nel ballottaggio quando, con o senza accordi espliciti di carattere politico, tali voti delle liste minori siano confluiti nel ballottaggio sulla lista risultata maggioritaria.

Per i 5 componenti parlamentari della Corte costituzionale con le modifiche introdotte nell'articolo 135 della Costituzione se ne prevede l'elezione di tre da parte della Camera e di due da parte del Senato, Restando in vigore per la loro elezione il quorum dei tre quinti dei componenti di ciascuna assemblea previsto dalla legge costituzionale n. 2 del 22 novembre 1967, di fatto tutti sarebbero scelti dalla maggioranza che abbiamo descritto per l'elezione del Presidente della Repubblica. In questo caso concorre a tale risultato non solo il sistema elettorale dell'Italicum ma soprattutto la previsione di due distinte assemblee elettorali.

In sostanza nella riforma costituzionale le seguenti modifiche alterano gravemente l'equilibrio esistente nell'elezione dei più importanti organi di garanzia:

a) per il Presidente della Repubblica

- 1) Riduzione (artt.56 e 57), con un Senato portato a 100 componenti, a 730 del numero complessivo dei componenti dell'Assemblea elettorale (prima era di 1.007 componenti).**
- 2) Riduzione dal quarto scrutinio (art.83, c2) del quorum per l'elezione del Presidente dai 504 voti necessari in precedenza ai 438 previsti dalla riforma.**
- 3) Fermo restando il premio di maggioranza alla Camera di 340 seggi.**
- 4) Già dal quarto scrutinio il Presidente del Consiglio elegge il Presidente della Repubblica con altri 98 voti provenienti dal Senato e dalle liste che hanno raggiunto il 3% e che convergono sul suo candidato.**
- 5) Se ciò non basta dal settimo scrutinio saranno sufficienti i tre quinti dei votanti. Si tratta di una norma che favorisce la compra vendita dei voti o gli appoggi politici occulti.**

b) Per la Corte Costituzionale

1) Per assegnare alla maggioranza che ha eletto il premier tutti e 5 i componenti parlamentari (tre alla Camera e due al Senato) sarà sufficiente la modifica apportata all'art. 135,c.1 (con cui si suddivide, l'Assemblea elettorale congiunta che attualmente li nomina), in due separate assemblee in cui sarà più agevole raggiungere con i voti sopra descritti, il previsto quorum di tre quinti dei rispettivi componenti.